COMMISSIONE XIII

LAVORO - ASSISTENZA E PREVIDENZA SOCIALE - COOPERAZIONE

70.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 7 LUGLIO 1982

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **CARLO RAMELLA**

INDICE

PAG.

Proposta di legge (Seguito della discussione e approvazione):

PAZZAGLIA ed altri: Riforma della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri (*Approvata, in un testo unificato, dalla XIII Commissione permanente della Camera e modificata dal Senato*) (917-1948-2005-2137-*B*) 1095

PRESIDENTE 1095, 1097, 1099, 1101, 1105

FERRARI MARTE 1096, 1105

GARGANO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* 1097, 1099, 1101, 1105

ICHINO 1096

MAROLI, *Relatore* 1097, 1099, 1101

Proposta di legge (Discussione e approvazione):

Senatori ANTONIAZZI ed altri: Norme per il distacco temporaneo di personale presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale (*Approvata dal Senato*) (3505) 1118

PRESIDENTE 1118, 1119, 1120

BIANCHI, *Relatore* 1119, 1120

FERRARI MARTE 1120, 1121

GARGANO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* . . 1119, 1120, 1121

PALLANTI 1119, 1121

Votazioni segrete:

PRESIDENTE 1121

La seduta comincia alle 9,45.

ANNA MARIA CASTELLI MIGALI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Seguito della discussione della proposta di legge Pazzaglia ed altri: Riforma della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri (Approvata, in un testo unificato, dalla XIII Commissione permanente della Camera e modificata dal Senato) (917-1948-2005-2137-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge Pazzaglia ed altri: « Riforma della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri », già approvata, in un testo unificato, dalla XIII Commissione permanente della Camera nella seduta del 4 novembre 1981 e modificata dal Senato nella seduta del 6 aprile 1982.

Ricordo che nella seduta del 30 giugno 1982 l'onorevole Maroli aveva svolto la relazione sulle modifiche apportate dal Senato.

Dichiaro pertanto oggi aperta la discussione generale sulle modifiche introdotte dal Senato.

PIETRO ICHINO. Dico subito che aderisco, in larga misura, alle osservazioni che sono state fatte dall'onorevole Maroli nel corso della sua relazione, svolta nella precedente seduta, sulle modifiche apportate dal Senato.

Sottolineo come tali modifiche stravolgano in parte la logica della riforma oggetto della normativa al nostro esame. Occorre subito rilevare come la logica a cui si ispira la riforma della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri debba essere la stessa per tutti i sistemi previdenziali per liberi professionisti. Pur valutando attentamente e con estrema preoccupazione le giuste osservazioni avanzate dai rappresentanti della Cassa, in merito all'urgenza e alla necessità di una rapida approvazione della riforma in oggetto, sì che essa possa effettivamente e positivamente operare sulla funzionalità stessa della Cassa, noi riteniamo, tuttavia, che alcune delle modifiche apportate dal Senato debbano essere a loro volta emendate, nel senso di ripristino del testo della normativa così come approvata dalla nostra Commissione. In questa sede non posso che esprimere l'auspicio che il Senato, dopo aver valutato attentamente le ragioni del nostro rinvio della legge presso quel ramo del Parlamento, approvi in tempi brevissimi e definitivamente il progetto di legge medesimo, in modo che esso possa entrare in vigore prima della sospensione estiva dei lavori parlamentari.

Ovviamente, le modifiche da apportare al testo del Senato (proprio nel rispetto dell'esigenza di rapidità e di urgenza) sono ridotte all'essenziale. Ne consegue che gli emendamenti, elaborati e presentati unitariamente, riguardano tre o quattro punti fondamentali della proposta di legge. Altri problemi, altre questioni che pur possono emergere da un esame complessivo della normativa dovrebbero essere sottolineati e affrontati unitariamente nel rispetto di una logica non dispersiva e che comunque non costituisca il « la » ad una serie di leggine.

Fatte queste considerazioni, non posso che ripetere il nostro giudizio positivo sulla proposta di legge con l'augurio – ripeto – che essa sia approvata ed entri in vigore il più rapidamente possibile.

MARTE FERRARI. Condivido sia le considerazioni fatte dall'onorevole Maroli nella precedente seduta sia quelle dianzi avanzate dall'onorevole Ichino. Anch'io non posso che esprimere l'auspicio che la proposta di legge riguardante la riforma della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri venga approvata il più rapidamente possibile sì da risolvere i problemi essenziali in questo settore.

Detto ciò, non posso non rilevare come le modifiche apportate dal Senato hanno posto in essere un orientamento diverso da quello adottato dalla nostra Commissione allorché fu approvato, in prima lettura, questo provvedimento. D'altra parte, ci troviamo di fronte ad una normativa urgente; una sua rapida approvazione e attuazione permetterebbe di risolvere (come ho poc'anzi accennato) i problemi di carattere finanziario della Cassa. In tal senso e per tale scopo non posso che concordare sugli emendamenti che sono stati preannunciati, emendamenti che si limitano a riformulare solo alcuni punti essenziali della proposta di legge in esame.

In particolare, per quanto riguarda lo articolo 5, va rivista, e quindi di nuovo modificata, la norma riguardante il diritto a pensione di invalidità anche quando le infermità siano preesistenti all'inizio dell'attività professionale. Infatti, non vedo come si possa negare ad un cittadino il diritto alla pensione nel caso che esso sia invalido prima che inizi la sua attività lavorativa. D'altra parte l'usura stessa e l'impegno derivante dall'attività lavorativa non possono che avere deter-

minato una accentuazione dello stato di invalidità del lavoratore in oggetto. Ne deriva che noi riteniamo che il principio di un rapporto previdenziale non possa essere in alcun modo negato.

Con queste considerazioni, concordiamo sull'esigenza di una rapida approvazione non solo in questa sede, ma anche presso l'altro ramo del Parlamento, affinché siano superate le attuali difficoltà della Cassa.

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

FIORENZO MAROLI, *Relatore.* Non ho nulla da aggiungere in sede di replica.

MARIO GARGANO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Anch'io non ho nulla da aggiungere e mi riservo di pronunciarmi eventualmente sugli emendamenti.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1, nel testo approvato dalla Camera:

(*Prestazioni*).

La Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri di cui alla legge 24 ottobre 1955, n. 990, e successive modificazioni, corrisponde le seguenti pensioni:

a) di vecchiaia;

b) di anzianità;

c) di inabilità e invalidità;

d) ai superstiti, di reversibilità o indirette.

Essa, inoltre, corrisponde le seguenti prestazioni:

1) indennità *una tantum;*

2) provvidenze straordinarie.

Tutte le pensioni sono corrisposte su domanda degli aventi diritto. I trattamenti pensionistici devorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuta la presentazione della domanda per le pensioni indicate alle lettere *b*) e *c*), e dal primo giorno del mese successivo al verificarsi dell'evento da cui nasce il diritto, per le pensioni indicate alle lettere *a*) e *d*).

Il Senato lo ha così modificato:

(*Prestazioni*).

La Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri di cui alla legge 24 ottobre 1955, n. 990, e successive modificazioni, corrisponde le seguenti pensioni:

a) di vecchiaia;

b) di anzianità;

c) di inabilità e invalidità;

d) ai superstiti, di reversibilità o indirette.

Essa, inoltre, corrisponde le seguenti prestazioni:

1) indennità *una tantum;*

2) provvidenze straordinarie.

Tutte le pensioni sono corrisposte su domanda degli aventi diritto. I trattamenti pensionistici decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuta la presentazione della domanda per le pensioni indicate alle lettere *b*) e *c*), e dal primo giorno del mese successivo al verificarsi dell'evento da cui nasce il diritto, per le pensioni indicate alle lettere *a*) *e d*).

Le pensioni corrisposte dalla Cassa non sono incompatibili con altri trattamenti pensionistici, fermo restando il disposto di cui al quarto comma dell'articolo 22.

Non essendo stati presentati emendamenti, e nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo 1 nel testo modificato dal Senato.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 2, nel testo approvato dalla Camera:

(*Pensione di vecchiaia*).

La pensione di vecchiaia è corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno sessantacinque anni di età, dopo almeno trenta anni di effettiva regolamentare iscrizione all'albo e di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa.

La pensione annua è pari, per ogni anno di effettiva iscrizione e contribuzione, all'1,75 per cento della media decennale del reddito professionale dichiarato dall'iscritto ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) quale risulta dalle dichiarazioni presentate alla Cassa per i dieci anni solari anteriori alla maturazione del diritto a pensione.

Per il calcolo della media di cui sopra si considera solo la parte di reddito professionale soggetta al contributo di cui all'articolo 10, primo comma, lettera *a*). I redditi annuali dichiarati, escluso l'ultimo, sono rivalutati a norma dell'articolo 15 della presente legge.

La misura della pensione non può essere inferiore a sei volte il contributo soggettivo minimo a carico dell'iscritto nel secondo anno anteriore a quello di maturazione del diritto a pensione.

La misura della pensione minima non può in alcun caso superare la media del reddito professionale di cui al secondo comma, rivalutato ai sensi del terzo comma del presente articolo nella misura del 100 per cento.

Se la media dei redditi è superiore a lire 20 milioni, la percentuale dell'1,75 per cento di cui al secondo comma è così ridotta:

a) all'1,50 per cento per lo scaglione di reddito da lire 20 milioni a lire 30 milioni;

b) all'1,25 per cento per lo scaglione di reddito da lire 30 milioni a lire 35 milioni;

c) all'1 per cento per lo scaglione di reddito da lire 35 milioni a lire 40 milioni.

Il titolare della pensione di vecchiaia per il periodo in cui resta ischitto all'albo dei geometri ha diritto ad una pensione pari ai due terzi di quella determinata secondo i commi precedenti.

Sono comunque fatti salvi i trattamenti in atto alla data di entrata in vigore della presente legge.

Coloro che dopo la maturazione del diritto a pensione continuano l'esercizio della professione, o i loro superstiti, hanno diritto ad un solo supplemento della pensione, da effettuarsi su richiesta dell'interessato almeno tre anni dopo il conseguimento del diritto a pensione o in caso di decesso dell'avente diritto. Tale supplemento è pari, per ognuno di tali anni, alle percentuali di cui al secondo e al sesto comma, riferite alla media dei redditi professionali risultanti dalle dichiarazioni successive a quelle considerate per il calcolo del pensionamento. Tali redditi sono rivalutati ai sensi del terzo comma del presente articolo.

Alle scadenze indicate dall'articolo 13, terzo comma, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta della Cassa, la percentuale di cui al secondo comma del presente articolo può essere aumentata, ove le condizioni tecnico-finanziarie lo consentano, sino al 2 per cento. In tal caso devono essere proporzionalmente aumentate le percentuali di cui al sesto comma del presente articolo.

Il Senato lo ha così modificato:

(*Pensione di vecchiaia*).

La pensione di vecchiaia è corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno sessantacinque anni di età, dopo almeno trenta anni di effettiva regolamentare iscrizione all'albo e di contribuzione alla Cassa.

La pensione annua è pari, per ogni anno di effettiva iscrizione e contribuzione, all'1,75 per cento della media decennale del reddito professionale dichiarato dall'iscritto ai fini dell'imposta sul reddi-

to delle persone fisiche (IRPEF) quale risulta dalle conformi dichiarazioni presentate alla Cassa per i dieci anni solari anteriori alla maturazione del diritto a pensione. L'iscritto che abbia subìto una riduzione del reddito professionale per ragioni di salute o per altre cause a lui non imputabili può chiedere, ferma restando ogni altra prescrizione di legge, che la media dei redditi sia calcolata sugli ultimi quindici anni anziché sull'ultimo decennio.

Per il calcolo della media di cui sopra si considera solo la parte di reddito professionale soggetta al contributo di cui all'articolo 10, primo comma, lettera *a*). I redditi annuali dichiarati, escluso l'ultimo, sono rivalutati a norma dell'articolo 15 della presente legge.

La misura della pensione non può essere inferiore a sei volte il contributo soggettivo minimo a carico dell'iscritto nell'anno anteriore a quello di maturazione del diritto a pensione.

La misura della pensione minima non può in alcun caso superare la media del reddito professionale di cui al secondo comma, rivalutato ai sensi del terzo comma del presente articolo nella misura del 100 per cento.

Se la media dei redditi è superiore a lire 20 milioni, la percentuale dell'1,75 per cento di cui al secondo comma è così ridotta:

a) all'1,50 per cento per lo scaglione di reddito da lire 20 milioni a lire 30 milioni;

b) all'1,25 per cento per lo scaglione di reddito da lire 30 milioni a lire 35 milioni;

c) dell'1 per cento per lo scaglione di reddito da lire 35 milioni a lire 40 milioni.

Sono comunque fatti salvi i trattamenti in atto alla data di entrata in vigore della presente legge.

Coloro che dopo la maturazione del diritto a pensione continuano l'esercizio della professione, o i loro superstiti, hanno diritto ad un solo supplemento della pensione, da erogarsi su richiesta dell'interessato almeno tre anni dopo il conseguimento del diritto a pensione o in caso di decesso dell'avente diritto. Tale supplemento è pari, per ognuno di tali anni, alle percentuali di cui al secondo e al sesto comma, riferite alla media dei redditi professionali risultanti dalle dichiarazioni successive a quelle considerate per il calcolo del pensionamento. Tali redditi sono rivalutati ai sensi del terzo comma del presente articolo.

Alle scadenze indicate dall'articolo 13, terzo comma, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta della Cassa, la percentuale di cui al secondo comma del presente articolo può essere aumentata, ove le condizioni tecnico-finanziarie lo consentano, sino al 2 per cento. In tal caso devono essere proporzionalmente aumentate le percentuali di cui al sesto comma del presente articolo.

È stato presentato il seguente emendamento:

All'articolo 2, secondo comma, sopprimere le parole da: « L'iscritto che abbia » *sino alla fine.*

MAROLI, FERRARI MARTE, ICHINO.

FIORENZO MAROLI, *Relatore.* L'emendamento si illustra da sé, signor Presidente.

MARIO GARGANO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Condivido lo spirito dell'emendamento: meglio ristabilire la dizione precedente, perché si sarebbero creati maggiori oneri per la Cassa.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione l'emendamento Maroli.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 2, nel testo del Senato, così modificato.

(*È approvato*).

Agli articoli 3 e 4 non sono state introdotte modifiche.

Passiamo all'articolo 5. Ne do lettura nel testo approvato dalla Camera:

(*Pensione di invalidità*).

La pensione di invalidità spetta all'iscritto la cui capacità all'esercizio della professione sia ridotta in modo continuativo per infermità o difetto fisico o mentale, sopravvenuti dopo l'iscrizione, a meno di un terzo. Debbono altresì concorrere le condizioni di cui all'articolo 4, primo comma, lettera *b*).

Sussiste diritto a pensione anche quando le infermità o difetti fisici o mentali invalidanti preesistano al rapporto assicurativo, purché vi sia stato successivo aggravamento o siano sopraggiunte nuove infermità che abbiano provocato la riduzione a meno di un terzo della capacità all'esercizio della professione.

La misura della pensione è pari al 70 per cento di quella risultante dall'applicazione dell'articolo 4, secondo comma. Si applica altresì il disposto del terzo comma dell'articolo 4.

La Cassa accerta ogni tre anni, limitatamente alle pensioni che all'atto della concessione non siano state dichiarate non revisionabili, la persistenza dell'invalidità, e, tenuto conto anche dell'esercizio professionale eventualmente svolto dal pensionato, conferma o revoca la concessione della pensione. La concessione è definitiva quando l'invalidità, dopo la concessione, è stata confermata due volte. La erogazione della pensione è sospesa nei confronti del pensionato che non si presti alla revisione. Trascorsi sei mesi dalla data di sospensione senza che il pensionato si sia sottoposto a revisione, la pensione è revocata d'ufficio.

Il pensionato per invalidità che abbia proseguito l'esercizio della professione e maturato il diritto alla pensione di vecchiaia o di anzianità può chiedere la liquidazione di queste ultime ai sensi degli articoli 2 e 3, in sostituzione della pensione di invalidità.

Il Senato lo ha così modificato:

(*Pensione di invalidità*).

La pensione di invalidità spetta all'iscritto la cui capacità all'esercizio della professione sia ridotta in modo continuativo per infermità o difetto fisico o mentale, sopravvenuti dopo l'iscrizione, a meno di un terzo. Debbono altresì concorrere le condizioni di cui all'articolo 4, primo comma, lettera *b*).

Sussiste diritto a pensione anche quando le infermità o difetti fisici o mentali invalidanti preesistano al rapporto assicurativo, purché vi sia stato successivo aggravamento o siano sopraggiunte nuove infermità che abbiano provocato la riduzione a meno di un terzo della capacità all'esercizio della professione.

La misura della pensione è pari al 70 per cento di quella risultante dall'applicazione dell'articolo 4, secondo comma. Si applica altresì il disposto del terzo comma dell'articolo 4.

La Cassa accerta ogni tre anni, limitatamente alle pensioni che all'atto della concessione non siano state dichiarate non revisionabili, la persistenza dell'invalidità, e, tenuto conto anche dell'esercizio professionale eventualmente svolto dal pensionato, conferma o revoca la concessione della pensione. La concessione è definitiva quando l'invalidità, dopo la concessione, è stata confermata due volte. La erogazione della pensione è sospesa nei confronti del pensionato che, convocato, non si presti senza giustificato motivo alla revisione. Trascorsi sei mesi dalla data di sospensione senza che il pensionato si sia sottoposto a revisione, la pensione è revocata d'ufficio.

Il pensionato per invalidità che abbia proseguito l'esercizio della professione e maturato il diritto alla pensione di vecchiaia o di anzianità può chiedere la liquidazione di queste ultime ai sensi degli articoli 2 e 3, in sostituzione della pensione di invalidità.

È stato presentato il seguente emendamento:

All'articolo 5, dopo il primo comma, aggiungere il seguente:

Sussiste diritto a pensione anche quando le infermità o difetti fisici o mentali invalidanti preesistano al rapporto assicurativo, purché vi sia stato successivo aggravamento o siano sopraggiunte nuove infermità che abbiano provocato la riduzione a meno di un terzo della capacità all'esercizio della professione.

MAROLI, FERRARI MARTE, ICHINO.

FIORENZO MAROLI, *Relatore*. L'emendamento si illustra da sé, signor Presidente.

MARIO GARGANO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Concordo: nella logica dell'omogeneizzazione che stiamo tentando realizzare, l'emendamento presenta un suo fondamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Maroli.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 5 nel testo del Senato, testé modificato.

(*È approvato*).

All'articolo 6 non sono state introdotte modificazioni.

Passiamo all'articolo 7. Ne do lettura nel testo approvato dalla Camera:

(*Pensioni di reversibilità ed indirette*).

Le pensioni di cui agli articoli 2 e 3 sono reversibili ai superstiti, nei casi ed alle condizioni stabiliti per gli impiegati dello Stato, secondo le disposizioni seguenti:

a) al coniuge, nella misura del 60 per cento della pensione diretta percepita dal defunto, con una aggiunta del 20 per cento di tale pensione per ogni figlio minorenne o maggiorenne inabile a proficuo lavoro, fino ad un massimo complessivo pari al 100 per cento della pensione diretta;

b) in mancanza del coniuge o alla sua morte, ai figli minorenni e ai maggiorenni inabili a proficuo lavoro, nella misura del 60 per cento per il primo figlio, con un'aggiunta del 20 per cento per gli altri figli, fino ad un massimo complessivo pari al 100 per cento della pensione diretta.

Le pensioni di cui agli articoli 4, 5 e 6, ultimo comma, sono reversibili ai superstiti alle condizioni e nelle misure di cui al comma precente. Qualora la pensione originaria sia stata concessa prima del compimento del decennio di cui al comma successivo, la pensione di reversibilità così calcolata è ridotta di un decimo per ogni anno o frazione di anno superiore ai sei mesi.

La pensione indiretta spetta, nei casi e alle condizioni di cui al primo comma, ai coniugi ed ai figli dell'iscritto defunto senza diritto a pensione sempreché quest'ultimo avesse maturato dieci anni di iscrizione o contribuzione alla Cassa e la iscrizione o reiscrizione sia in atto in conformità al dettato dell'articolo 4, primo comma, lettera *b*). Essa è calcolata come la pensione di vecchiaia, con riferimento all'anzianità maturata a tal fine, e spetta nelle perecntuali di cui al primo comma, lettere *a*) e *b*).

Ai figli minori sono equiparati i figli che seguono corsi di studio, sino al compimento della durata minima legale del corso di studio seguito e comunque, nel caso di studi universitari, non oltre il compimento del ventiseiesimo anno di età. Nell'ipotesi di cui al settimo comma dell'articolo 2, la pensione di reversibilità è liquidata in percentuale senza tener conto della riduzione di un terzo applicata all'iscritto.

Il Senato lo ha così modificato:

(*Pensioni di reversibilità ed indirette*).

Le pensioni di cui agli articoli 2 e 3 sono reversibili ai superstiti, nei casi ed

alle condizioni stabiliti per gli impiegati dello Stato, secondo le dsposizioni seguenti:

a) al coniuge, nella misura del 60 per cento della pensione diretta percepita dal defunto o che sarebbe spettata al medesimo, con una aggiunta del 20 per cento di tale pensione per ogni figlio minorenne o maggiorenne inabile a proficuo lavoro, fino ad un massimo complessivo pari al 100 per cento della pensione diretta;

b) in mancanza del coniuge o alla sua morte, ai figli minorenni e ai maggiorenni inabili a proficuo lavoro, nella misura del 60 per cento della pensione diretta percepita dal defunto o che sarebbe spettata al medesimo per il primo figlio, con un'aggiunta del 20 per cento per gli altri figli, fino ad un massimo complessivo pari al 100 per cento della pensione diretta.

Le pensioni di cui agli articoli 4, 5 e 6, ultimo comma, sono reversibili ai superstiti alle condizioni e nelle misure di cui ai comma precedente. Qualora la pensione originaria sia stata concessa prima del compimento del decennio di cui al comma successivo, la pensione di reversibilità così calcolata è ridotta di un decimo per ogni anno o frazione di anno superiore ai sei mesi.

La pensione indiretta spetta, nei casi e alle condizioni di cui al primo comma, al coniuge ed ai figli dell'iscritto defunto senza diritto a pensione sempreché quest'ultimo avesse maturato dieci anni di iscrizione e contribuzione alla Cassa e la iscrizione o reiscrizione sia in atto in conformità del dettato dell'articolo 4, primo comma, lettera *b*). Essa è calcolata come la pensione di vecchiaia, con riferimento all'anzianità maturata a tal fine, nelle percentuali di cui al primo comma, lettere *a*) e *b*).

Ai figli minori sono equiparati i figli che seguono corsi di studio, sino al compimento della durata minima legale del corso di studio seguito e comunque, nel caso di studi universitari, non oltre il compimento del ventesimo anno di età. Nell'ipotesi di cui al settimo comma dell'articolo 2, la pensione di reversibilità è liquidata in percentuale senza tener conto della riduzione di un terzo appliacta all'iscritto.

Non essendo stati presentati emendamenti, e nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo 7 nel testo modificato dal Senato.

(*È approvato*).

All'articolo 8 non sono state introdotte modificazioni.

Passiamo all'articolo 9. Ne do lettura nel testo approvato dalla Camera:

(*Provvidenze straordinarie*).

Le provvidenze straordinarie previste dall'articolo 21 della legge 4 febbraio 1967, n. 37, possono essere erogate a favore degli iscritti, dei superstiti e dei pensionati, che vengano a trovarsi in particolari condizioni di bisogno determinate da circostanze o situazioni eccezionali.

Al finanziamento si provvede, ogni anno, col 2 per cento delle entrate derivanti dal contributo integrativo di cui all'articolo 11, accertate nell'esercizio precedente.

Al finanziamento si provvede, ogni anno, col 2 per cento delle entrate derivanti dal contributo integrativo di cui all'articolo 11 accertate nell'esercizio precedente.

Le somme non erogate nell'esercizio sono destinate ad incrementare il fondo di previdenza.

Le somme già accantonate in conformità del terzo comma dell'articolo 25 della legge 4 febbrario 1967, n. 37, che viene abrogato, sono trasferite al fondo di previdenza, e la Cassa non è più obbligata alla tenuta delle gestioni separate previste dal secondo comma dell'articolo 29 della medesima legge.

Il Senato lo ha così modificato:

(*Provvidenze straordinarie*).

Le provvidenze straordinarie previste dall'articolo 21 della legge 4 febbraio 1967, n. 37, possono essere erogate a favore dedegli iscritti, dei superstiti e dei pensionati, che vengano a trovarsi in particolari condizioni di bisogno determinate da circostanze o situazioni eccezionali.

Al finanziamento si provvede, ogni anno, col 2 per cento delle entrate derivanti dal contributo integrativo di cui all'articolo 11, accertate nell'esercizio precedente.

Le somme non erogate nell'esercizio sono destinate ad incrementare il fondo di previdenza.

Il terzo comma dell'articolo 25 della legge 4 febbraio 1967, n. 37, è abrogato Le somme già accantonate in conformità della predetta norma sono trasferite al fondo di previdenza e la Cassa non è più obbligata alla tenuta delle gestioni separate previste dal secondo comma dell'articolo 29 della predetta legge.

Non essendo stati presentati emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo 9 nel testo modificato dal Senato.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 10. Ne do lettura nel testo approvato dalla Camera:

(*Contributo soggettivo*).

Il contributo soggettivo obbligatorio a carico di ogni iscritto alla Cassa è pari alle seguenti percentuali del reddito professionale netto prodotto nell'anno precedente, quale risulta dalla relativa dichiarazione ai fini dell'IRPEF e dalle successive definizioni:

a) reddito sino a lire 40 milioni: 10 per cento;

b) reddito eccedente lire 40 milioni: 3 per cento.

È in ogni caso dovuto un contributo minimo di lire 600.000.

Il contributo di cui al primo comma è dovuto anche dai pensionati che godano di pensione a carico della Cassa e che proseguano nell'esercizio della professione.

Per i geometri che iniziano la professione e che si iscrivono per la prima volta alla Cassa prima di aver compiuto i 25 anni di età, il contributo di cui ai primi due commi del presente articolo è ridotto dalla metà per l'anno di iscrizione e per i due anni successivi.

Il contributo soggettivo è deducibile dal reddito complesivo ai fini IRPEF alle condizioni previste dall'articolo 10, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni.

Gli iscritti all'albo professionale che non siano iscritti alla Cassa e non siano tenuti all'iscrizione sono obbligati a versare alla Cassa un contributo di solidarietà pari al 3 per cento del reddito professionale netto prodotto nel corso dell'anno precedente e comunque non inferiore a lire 100.000 annue. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 17 e 18, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo comma.

Il Senato lo ha così modificato:

(*Contributo soggettivo*).

Il contributo soggettivo obbligatorio a carico di ogni iscritto alla Cassa è pari alle seguenti percentuali del reddito professionale netto prodotto nell'anno precedente, quale risulta dalla relativa dichiarazione ai fini dell'IRPEF:

a) reddito sino a lire 40 milioni: 10 per cento;

b) reddito eccedente lire 40 milioni: 3 per cento.

È in ogni caso dovuto un contributo minimo di lire 600.000.

Il cotributo di cui al primo comma è dovuto anche dai pensionati che godano di pensione a carico della Cassa e

che proseguano nell'esercizio della professione. In questo caso non si applica il secondo comma del presente articolo.

Per i geometri che iniziano la professione e che si iscrivono per la prima volta alla Cassa prima di aver compiuto i 25 anni di età, il contributo di cui ai primi due commi del presente articolo è ridotto alla metà per l'anno di iscrizione e per i due anni successivi.

Il contributo soggettivo è deducibile dal reddito complessivo ai fini IRPEF alle condizioni previste dall'articolo 10, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni.

Gli iscritti all'albo professionale che non siano iscritti alla Cassa e non siano tenuti all'iscrizione sono obbligati a versare alla Cassa un contributo di solidarietà pari al 3 per cento del reddito professionale netto prodotto nel corso dell'anno precedente e comunque non inferiore a lire 100.000 annue. Si applicano le disposizioni di cui al precedente comma ed agli articoli 17 e 18.

Non essendo stati presentati emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo 10 nel testo modificato dal Senato.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 11. Ne do lettura nel testo approvato dalla Camera:

(*Contributo integrativo*).

A partire dal 1° gennaio dell'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge, tutti gli iscritti all'albo dei geometri devono applicare una maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi rientranti nel volume annuale d'affari ai fini dell'IVA, e versarne alla Cassa l'ammontare indipendentemente dall'effettivo pagamento che ne abbia eseguito il debitore. La maggiorazione è ripetibile nei confronti di quest'ultimo.

Le associazioni o società di professionisti devono applicare la maggiorazione per la quota di competenza di ogni associato iscritto all'albo dei geometri. L'ammontare complessivo annuo delle maggiorazioni obbligatorie dovute alla Cassa dal singolo professionista è calcolato su una percentuale del volume d'affari dell'associazione o società pari alla percentuale degli utili spettanti al professionista stesso.

Gli iscritti alla Cassa sono annualmente tenuti a versare, per il titolo di cui al primo comma, un importo minimo risultante dall'applicazione della percentuale ad un volume d'affari pari a quindi volte il contributo minimo di cui all'articolo 10, secondo comma, dovuto per l'anno stesso.

Salvo quanto disposto dall'articolo 13, quarto comma, la maggiorazione percentuale, in sede di prima applicazione della presente legge, è stabilita nella misura del 2 per cento.

Il contributo integrativo non è soggetto all'IRPEF né all'IVA, e non concorre alla formazione del reddito professionale.

Il Senato lo ha così modificato:

(*Contributo integrativo*).

A partire dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore della presente legge, gli iscritti all'albo dei geometri devono applicare una maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi rientranti nel volume annuale d'affari ai fini dell'IVA, e versarne alla Cassa l'ammontare indipendentemente dall'effettivo pagamento che ne abbia eseguito il debitore. La maggiorazione è ripetibile nei confronti di quest'ultimo.

Le associazioni o società di professionisti devono applicare la maggiorazione per la quota di competenza di ogni associato iscritto all'albo dei geometri. L'ammontare complessivo annuo delle maggiorazioni obbligatorie dovute alla Cassa dal singolo professionista è calcolato su una percentuale del volume d'affari dell'associazione o società pari alla percentuale degli utili spettanti al professionista stesso.

Gli iscritti alla Cassa sono annualmente tenuti a versare, per il titolo di cui al primo comma, un importo minimo risul-

tante dall'applicazione della pecentuale ad un volume d'affari pari a quindici volte il contributo minimo di cui all'articolo 10, secondo comma, dovuto per l'anno stesso.

Salvo quanto disposto dall'articolo 13, quarto comma, la maggiorazione percentuale, in sede di prima applicazione della presente legge, è stabilita nella misura del 2 per cento.

È stato presentato il seguente emendamento:

Aggiungere il seguente comma:

La maggiorazione percentuale ed il volume d'affari di cui al primo comma si riferiscono esclusivamente ai corrispettvi relativi all'esercizio dell'attività professionale. Il contributo integrativo non è soggetto all'IRPEF né all'IVA, e non concorre alla formazione del reddito professionale.

MAROLI, FERRARI MARTE, ICHINO.

FIORENZO MAROLI, *Relatore*. L'emendamento si illustra da sé, signor Presidente.

PIETRO ICHINO. È l'unico punto in cui sembra notarsi una divergenza rispetto alle norme in materia di Cassa avvocati, ingegneri ed architetti, ma solo formalmente: anche nello spirito di quelle leggi è compresa la previsione qui esplicitata. L'intervento è necessario per incertezze interpretative da parte del Ministero delle finanze e non ha carattere innovativo rispetto alla pacifica interpretazione anche delle leggi relative agli avvocati, ingegneri ed architetti.

MARTE FERRARI. Concordiamo su questo emendamento che non modifica la linea da noi sempre sostenuta.

MARIO GARGANO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Anch'io concordo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Maroli.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 11 nel testo del Senato, così modificato.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 12. Ne do lettura nel testo approvato dalla Camera:

(*Fondo di garanzia*).

Il fondo di garanzia deve essere di importo pari ad almeno due annualità della somma delle pensioni da erogare. Detto fondo deve essere costituito da capitale liquido o titoli dello Stato a breve o medio termine. La misura delle somme da accantonare ai fini della costituzione di detto fondo è stabilita dal consiglio di amministrazione della Cassa, ed il relativo provvedimento è sottoposto all'approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro.

In sede di prima applicazione della presente legge, ai fini della costituzione del fondo di cui al comma precedente, si terrà conto anche del valore degli immobili costituenti il patrimonio della Cassa, al netto degli oneri in caso di vedita. La stima del valore predetto deve essere sottoposta al parere di congruità espresso dall'apposita commissione istituita ai sensi dell'articolo 61, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696.

Il Senato lo ha così modificato:

(*Fondo di garanzia*).

Il fondo di garanzia deve essere di importo pari ad almeno due annualità della somma delle pensioni da erogare. Detto fondo deve essere costituito da capitale liquido o titoli dello Stato a breve o medio termine. La misura delle somme da accantonare ai fini della costituzione di detto fondo è stabilita dal consiglio di amministrazione della Cassa, ed il relativo provvedimento è sottoposto all'approvazione del Ministro del lavoro e della

previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro.

In sede di prima applicazione della presente legge, ai fini della costituzione del fondo di cui al comma precedente, si terrà conto anche del valore degli immobili costituenti il patrimonio della Cassa, al netto degli oneri in caso di vendita. La stima del valore predetto deve essere sottoposta al parere di congruità espresso dall'apposita commissione istituita ai sensi dell'articolo 61, penultimo comma, del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696.

Non essendo stati presentati emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo 12 nel testo modificato dal Senato.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 13. Ne do lettura nel testo approvato dalla Camera:

(*Variabilità dei contributi*).

Le percentuali e il contributo minimo di cui all'articolo 10, primo comma, lettera *a*), secondo e sesto comma, devono essere aumentati quando la misura delle entrate annue complessive non è sufficiente, in relazione all'ultimo bilancio consuntivo, a provvedere a tutte le uscite e alla integrazione del fondo di garanzia. Le percentuali possono essere diminuite quando le entrate complessive superano del 10 per cento la somma delle uscite e degli accantonamenti per il fondo di garanzia, oppure quando il fondo di garanzia ha raggiunto l'ammontare di tre annualità delle pensioni erogate.

Le suddette percentuali ed il contributo minimo possono essere variati altresì in relazione alle risultanze del bilancio tecnico di cui all'articolo 29 della legge 4 febbraio 1967, n. 37, che dovrà essere redatto nei termini previsti dal terzo comma dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1977, n. 583, tenendo conto anche del fondo di garanzia di cui al precedente articolo 12.

La percentuale ed il contributo minimo di cui all'articolo 10, primo comma, lettera *a*), secondo e sesto comma, possono essere variati ogni due anni con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro. La percentuale non può eccedere il 15 per cento.

La percentuale di cui all'articolo 11 può essere variata annualmente con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Essa non può eccedere il 5 per cento.

I provvedimenti di cui ai commi precedenti sono adottati sentito il parere del consiglio di amministrazione della Cassa, o su richiesta motivata di questo, e sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per determinare le aliquote si tiene conto delle risultanze dei bilanci consuntivi della Cassa e di una verifica tecnica, da disporre ogni quattro anni, sull'equilibrio della gestione.

Il Senato lo ha così modificato:

(*Variabilità dei contributi*).

Le percentuali e il contributo minimo di cui all'articolo 10, primo comma, lettera *a*), secondo e sesto comma, devono essere aumentati quando la misura delle entrate annue complessive non è sufficiente, in relazione all'ultimo bilancio consuntivo, a provvedere a tutte le uscite e alla integrazione del fondo di garanzia. Le percentuali possono essere diminuite quando le entrate complessive superano del 10 per cento la somma delle uscite e degli accantonamenti per il fondo di garanzia, oppure quando il fondo di garanzia ha raggiunto l'ammontare di tre annualità delle pensioni erogate.

Le suddette percentuali ed il contributo minimo possono essere variati altresì in relazione alle risultanze del bilancio tecnico di cui all'articolo 29 della legge 4 febbraio 1967, n. 37, che dovrà essere redatto nei termini previsti dal terzo comma dell'articolo 26 della predetta legge,

come modificato dall'articolo 1 della legge 8 agosto 1977, n. 583, tenendo conto anche del fondo di garanzia di cui al precedente articolo 12.

La percentuale ed il contributo minimo di cui all'articolo 10, primo comma, lettera *a*), secondo e sesto comma, possono essere variati ogni due anni con decreto del Ministro del lavoro e della previdezna sociale, di concerto con il Ministro del tesoro. La percentuale non può eccedere il 15 per cento.

La percentuale di cui all'articolo 11 può essere variata annualmente con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Essa non può eccedere il 5 per cento.

I provvedimenti di cui ai commi precedenti sono adottati sentito il parere del consiglio di amministrazione della Cassa, o su richiesta motivata di questo, e sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per determinare le aliquote si tiene conto delle risultanze dei bilanci consuntivi della Cassa e di una verifica tecnica, da disporre ogni quattro anni, sull'equilibrio della gestione.

Non essendo stati presentati emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo 13 nel testo modificato dal Senato.

(*È approvato*).

Agli articoli 14 e 15 non sono state introdotte modificazioni.

Passiamo all'articolo 16. Ne do lettura nel testo approvato dalla Camera:

(*Rivalutazione delle pensioni e dei contributi*).

Gli importi delle pensioni erogate dalla Cassa sono perequati in proporzione alle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'ISTAT. La perequazione nei confronti dei pensionati e superstiti che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 19 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, è operata solo nella misura del 30 per cento dell'indice ISTAT.

La variazione percentuale degli importi delle pensioni è stabilita con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, su richiesta del consiglio di amministrazione della Cassa e si applica a far data dal 1° gennaio successivo alla data del decreto ministeriale.

Con lo stesso decreto, e con la stessa decorrenza, sono adeguati nella stessa misura di cui al primo comma i limiti di reddito di cui all'articolo 2, sesto comma, all'articolo 4, secondo comma, all'articolo 10, primo comma, e il contributo minimo di cui all'articolo 10, secondo e sesto comma, arrotondando i relativi importi alle 100.000 lire più vicine per i primi e alle 10.000 lire più vicine per gli ultimi due.

Il Senato lo ha così modificato:

(*Rivalutazione delle pensioni e dei contributi*).

Gli importi delle pensioni erogate dalla Cassa sono perequati in proporzione alle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'ISTAT. La perequazione nei confronti dei pensionati e superstiti che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 19 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, è operata solo nella misura del 30 per cento dell'indice ISTAT.

La variazione percentuale degli importi delle pensioni è stabilita con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, su richiesta del consiglio di amministrazione della Cassa e si applica a far data dal 1° gennaio successivo alla data del decreto ministeriale.

Con lo stesso decreto, e con la stessa decorrenza, sono adeguati nella stessa misura di cui al primo comma i limiti di reddito di cui all'articolo 2, sesto comma, all'articolo 4, secondo comma, all'articolo 10, primo comma, e il contributo minimo

di cui all'articolo 10, secondo e sesto comma, arrotondando i relativi importi alle 100.000 lire più vicine per i primi e alle 10.000 lire più vicine per gli ultimi due.

Non essendo stati presentati emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo 16 nel testo modificato dal Senato.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 17. Ne do lettura nel testo approvato dalla Camera:

(*Comunicazioni obbligatorie alla Cassa*).

Tutti gli iscritti agli albi dei geometri devono comunicare con lettera raccomandata, da consegunare o inviare alla Cassa entro trenta giorni dal termine stabilito per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, l'ammontare del reddito professionale di cui all'articolo 10 dichiarato ai fini dell'IRPEF per l'anno precedente nonché il volume complessivo di affari di cui all'articolo 11 dichiarato ai fini dell'IVA per il medesimo anno. La comunicazione deve essere fatta anche se le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono negative, e deve contenere le indicazioni del codice fiscale e della partita IVA, nonché quelle relative allo stato di famiglia.

Nella stessa comunicazione devono essere dichiarati anche gli accertamenti divenuti definitivi, nel corso dell'anno precedente, degli imponibili IRPEF e dei volumi d'affari IVA, qualora comportino variazioni degli imponibili dichiarati.

Relativamente al volume d'affari dei partecipanti a società o ad associazioni di professionisti, si applicano i criteri di cui all'articolo 11, secondo comma.

In caso di morte, la denuncia dell'anno del decesso, se non presentata dallo iscritto, deve essere prodotta dai superstiti entro due mesi dalla data in cui ne ricevono richiesta da parte della Cassa, salvo maggiori termini di legge.

Chi non ottemperi all'obbligo di comunicazione di cui ai precedenti commi o effettui una comunicazione infedele, è tenuto a versare alla Cassa, oltre ai contributi evasi, una somma pari ai contributi stessi. La sanzione per omessa denuncia non potrà comunque essere inferiore al 40 per cento dell'importo di cui al secondo comma dell'articolo 10. Tali sanzioni sono ridotte ad un quarto se la comunicazione o la rettifica è fatta entro novanta giorni dalla scadenza del termine ed è accompagnata dal pagamento di tutte le somme dovute, fermo il disposto di cui all'articolo 18, secondo comma.

L'omissione, il ritardo oltre novanta giorni e l'infedeltà della comunicazione, non seguita da rettifica nel termine di cui sopra, costituiscono grave infrazione disciplinare, che comporta in caso di recidiva la cancellazione dall'albo.

Il consiglio del collegio professionale competente, su richiesta della Cassa, è tenuto ad adottare provvedimento di cancellazione dall'albo con i termini e la procedura previsti dall'articolo 12 del regio decreto 11 febbraio 1929 n. 274.

L'interessato può interrompere la procedura, in ogni momento prima dell'adozione della deliberazione collegiale di cancellazione, presentando la denuncia anche se oltre i termini.

Si intende ritardata la denuncia presentata o spedita a mezzo di lettera raccomandata entro il novantesimo giorno dalla data fissata, per la presentazione, dal primo comma.

Trascorso il termine di cui al precedente comma, la denuncia si intende omessa a tutti gli effetti della presente legge.

Si intende infedele la denuncia resa alla Cassa in difformità al reddito dichiarato ai competenti uffici ai fini IRPEF o volume di affari IVA.

Il consiglio di amministrazione della Cassa predispone il modulo col quale deve essere fatta la comunicazione e devono essere autoliquidati i contributi, e stabilisce con regolamento le modalità per l'applicazione del presente articolo e dell'articolo 18.

Entro il 31 marzo dell'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge,

i consigli dei collegi devono trasmettere alla Cassa l'elenco degli iscritti agli albi relativi, con l'indicazione del domicilio fiscale e del codice fiscale. Successivamente, entro il mese di gennaio di ciascun anno, devono essere comunicate le variazioni. Il consiglio di amministrazione della Cassa può determinare modalità e termini per le comunicazioni di cui al presente comma.

La Cassa ha diritto in ogni momento di ottenere dai competenti Uffici delle imposte dirette e dell'IVA le informazioni relative alle dichiarazioni e agli accertamenti definitivi concernenti tutti i geometri nonché i pensionati.

Se il diritto a pensione matura prima della scadenza della dichiarazione annuale dei redditi, chi richiede la pensione può dichiarare provvisoriamente l'entità del reddito soggetto ad IRPEF percepito nell'ultimo anno, con l'obbligo di presentare una dichiarazione integrativa nei termini, nelle forme e con gli effetti previsti nel presente articolo.

Il Senato lo ha così modificato:

(*Comunicazioni obbligatorie alla Cassa*).

Gli iscritti agli albi dei geometri devono comunicare con lettera raccomandata, da consegnare o inviare alla Cassa entro trenta giorni dal termine stabilito per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, l'ammontare del reddito professionale di cui all'articolo 10 dichiarato ai fini dell'IRPEF per l'anno precedente nonché il volume complessivo di affari di cui all'articolo 11 dichiarato ai fini dell'IVA per il medesimo anno. La comunicazione deve essere fatta anche se le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono negative, e deve contenere le indicazioni del codice fiscale e della partita IVA, nonché quelle relative allo stato di famiglia.

Relativamente al volume d'affari dei partecipanti a società o ad associazioni di professionisti, si applicano i criteri di cui all'articolo 11, secondo comma.

In caso di morte, la denuncia di cui al primo comma, ove non sia stata già presentata dall'iscrtto, deve essere prodotta dai superstiti di cui all'articolo 7 entro due mesi dalla data in cui ne ricevono richiesta da parte della Cassa, salvo maggiori termini di legge.

Chi non ottemperi all'obbligo di comunicazione di cui ai precedenti commi o effettui una comunicazione infedele, è tenuto a versare alla Cassa, oltre ai contributi evasi, una somma pari ai contributi stessi. La sanzione per omessa denuncia non potrà comunque essere inferiore al 40 per cento dell'importo di cui al secondo comma dell'articolo 10. Tali sanzioni sono ridotte ad un quarto se la comunicazione o la rettifica è fatta entro novanta giorni dalla scadenza del termine ed è accompagnata dal pagamento di tutte le somme dovute, fermo il disposto di cui all'articolo 18, secondo comma.

L'omissione, il ritardo oltre novanta giorni e l'infedeltà della comunicazione, non seguita da rettifica nel termine di cui sopra, costituiscono grave infrazione disciplinare, che comporta in caso di recidiva la cancellazione dall'albo.

Il consiglio del collegio professionale competente, su richiesta della Cassa, è tenuto ad adottare provvedimento di cancellazione dall'albo con i termini e la procedura previsti dall'articolo 12 del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274.

L'interessato può interrompere la procedura, in ogni momento prima dell'adozione della deliberazione collegiale di cancellazione, presentando la denuncia anche se oltre i termini.

Si intende ritardata la denuncia presentata o spedita a mezzo di tettera raccomandata entro il novantesimo giorno dalla data fissata, per la presentazione, dal primo comma.

Trascorso il termine di cui al precedente comma, la denuncia si intende omessa a tutti gli effetti della presente legge.

Si intende infedele la denuncia resa alla Cassa in difformità al reddito dichiarato ai competenti uffici ai fini IRPEF o volume di affari IVA.

Il consiglio di amministrazione della Cassa predispone il modulo col quale deve essere fatta la comunicazione e devono essere autoliquidati i contributi, e stabilisce un regolamento le modalità per l'applicazione del presente articolo e dell'articolo 18.

Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i consigli dei collegi devono trasmettere alla Cassa l'elenco degli iscritti agli albi relativi, con l'indicazione del domicilio fiscale e del codice fiscale. Successivamente, entro il mese di gennaio di ciascun anno, devono essere comunicate le variazioni. Il consiglio di amministrazione della Cassa può determinare modalità e termini per le comunicazioni di cui al presente comma.

La Cassa ha diritto in ogni momento di ottenere dai competenti uffici delle imposte dirette e dell'IVA informazioni relative alle dichiarazioni e agli accertamenti definitivi concernenti i geometri iscritti alla Cassa ed i pensionati a carico della predetta.

Se il diritto a pensione matura prima della scadenza della dichiarazione annuale dei redditi, chi richiede la pensione può dichiarare provvisoriamente l'entità del reddito soggetto ad IRPEF percepito nell'ultimo anno, con l'obbligo di presentare una dichiarazione integrativa nei termini, nelle forme e con gli effetti previsti nel presente articolo.

Non essendo stati presentati emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo 17 nel testo modificato dal Senato.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 18. Ne do lettura nel testo approvato dalla Camera:

(*Pagamento dei contributi*).

I contributi minimi di cui all'articolo 10, secondo e sesto comma, e all'articolo 11, terzo comma, sono riscossi mediante ruoli, ai sensi del sesto comma del presente articolo.

Le eventuali eccedenze rispetto al contributo minimo di cui all'articolo 11, terzo comma, e l'intera contribuzione dovuta dai non iscritti alla Cassa sono versate entro trenta giorni dal termine per la dichiarazione annuale IVA. Le eventuali eccedenze rispetto ai contributi minimi di cui all'articolo 10, secondo e sesto comma, sono versate entro trenta giorni dal termine per la dichiarazione annuale IRPEF.

I pagamenti sono eseguiti a mezzo conto corrente postale, ovvero presso gli istituti di credito incaricati dal consiglio di amministrazione della Cassa.

Il ritardo nei pagamenti di cui al comma precedente comporta una maggiorazione pari al 15 per cento di quanto dovuto per ciascuna scadenza e l'obbligo del pagamento degli interessi di mora, nella stessa misura prevista per le imposte dirette.

Nei casi di omessa, ritardata o infedele comunicazione alla Cassa, gli interessi di mora decorrono dal 1° gennaio dell'anno in cui deve essere eseguita la comunicazione, e sono dovuti anche sulle somme di cui all'articolo 17, quinto comma.

La Cassa può provvedere alla riscossione dei contributi insoluti, e in genere delle somme e degli interessi di cui al presente atricolo e all'articolo 7, a mezzo di ruoli da essa compilati, resi esecutivi dall'intendenza di finanza competente e da porre in riscossione secondo le norme previste per la riscossione delle imposte dirette, con l'obbligo del non riscosso per riscosso.

Ai fini della riscossione la Cassa può in ogni tempo giovarsi della conoscenza degli imponibili legittimamente acquisita.

Date e modalità di pagamento e di riscossione possono essere modificate con deliberazione del consiglio di amministrazione della Cassa, appprovata dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Il Senato lo ha così modificato:

(*Pagamento dei contributi*).

I contributi minimi di cui all'articolo 10, secondo e sesto comma, e all'articolo

11, terzo comma, sono riscossi mediante ruoli, ai sensi del sesto comma del presente articolo.

Le eventuali eccedenze rispetto al contributo minimo di cui all'articolo 11, terzo comma, e l'intera contribuzione dovuta dai non iscritti alla Cassa sono versate entro trenta giorni dal termine per la dichiarazione annuale IVA. Le eventuali eccedenze rispetto ai contributi minimi di cui all'articolo 10, secondo e sesto comma, sono versate entro trenta giorni dal termine per la dichiarazione annuale IRPEF.

I pagamenti sono eseguiti a mezzo conto corrente postale, ovvero presso gli istituti di credito incaricati dal consiglio di amministrazione della Cassa.

Il ritardo nei pagamenti di cui al comma precedente comporta una maggiorazione pari al 15 per cento di quanto dovuto per ciascuna scadenza e l'obbligo del pagamento degli interessi di mora, nella stessa misura prevista per le imposte dirette.

Nei casi di omessa, ritardata o infedele comunicazione alla Cassa, gli interessi di mora decorrono dal 1° gennaio dell'anno in cui deve essere eseguita la comunicazione, e sono dovuti anche sulle somme di cui all'articolo 17, quarto comma.

La Cassa può provvedere alla riscossione dei contributi insoluti, e in genere delle somme e degli interessi di cui al presente articolo e all'articolo 17, a mezzo di ruoli da essa compilati, resi esecutivi dall'intendenza di finanza competente e da porre in riscossione secondo le norme previste per la riscossione delle imposte dirette, con l'obbligo del non riscosso per riscosso.

Ai fini della riscossione la Cassa può in ogni tempo giovarsi della conoscenza degli imponibili legittimamente acquisita.

Date e modalità di pagamento e di riscossione possono essere modificate con deliberazione del consiglio di amministrazione della Cassa, approvata dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Non essendo stati presentati emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo 18, nel testo modificato dal Senato.

(*È approvato*).

All'articolo 19 non sono state introdotte modificazioni.

Passiamo all'articolo 20. Ne do lettura nel testo approvato dalla Camera:

(*Controllo delle comunicazioni*).

La Cassa ha facoltà di esigere dall'iscritto e dagli aventi diritto a pensione indiretta, all'atto della domanda di pensione o delle revisioni, la documentazione necessaria a comprovare la corrispondenza tra le comunicazioni inviate alla Cassa e le dichiarazioni annuali dei redditi e del volume d'affari, limitatamente agli ultimi dieci anni. La Cassa può altresì inviare questionari con richiesta di conoscere elementi rilevanti quanto all'iscrizione e alla contribuzione. In caso di mancata risposta si applica il disposto di ciu all'articolo 17, quinto comma, ed è sospesa la corresponsione fino alla comunicazione della risposta.

Il Senato lo ha così modificato:

(*Controllo delle comunicazioni*).

La Cassa ha facoltà di esigere dall'iscritto e dagli aventi diritto a pensione indiretta, all'atto della domanda di pensione o delle revisioni, la documentazione necessaria a comprovare la corrispondenza tra le comunicazioni inviate alla Cassa e le dichiarazioni annuali dei redditi e del volume d'affari, limitatamente agli ultimi dieci anni. La Cassa può altresì inviare questionari con richiesta di conoscere elementi rilevanti quanto all'iscrizione e alla contribuzione. In caso di mancata risposta si applica il disposto di cui all'articolo 17, quarto comma, ed è sospesa la corresponsione fino alla comunicazione della risposta.

Non essendo stati presentati emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo 20, nel testo modificato dal Senato.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 21. Ne do lettura nel testo approvato dalla Camera:

(*Restituzione dei contributi*).

Coloro che cessano dall'iscrizione alla Cassa senza aver maturato i requisiti assicurativi per il diritto alla pensione hanno diritto di ottenere il rimborso dei contributi di cui all'articolo 10, primo comma, lettera *a*), e secondo comma.

Sulle somme da rimborsare sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dal 1° gennaio successivo ai relativi pagamenti.

Il rimborso di cui ai precedenti commi spetta anche agli eredi dell'iscritto che non abbia maturato diritto a pensione, sempreché non abbiano titolo alla pensione indiretta.

In caso di nuova iscrizione, l'iscritto può ripristinare il precedente periodo di anzianità restituendo alla Cassa le somme rimborsate, con l'aggiunta dell'interesse del 10 per cento e la rivalutazione secondo le norme di cui all'articolo 16 a decorrere dalla data dell'avvenuto rimborso.

La restituzione dei contributi versati in base alle precedenti legislazioni si effettua alle condizioni e con le modalità previste dall'articolo 20 della legge 4 febbraio 1967, n. 37.

Il geometra può chiedere che l'importo dovutogli venga trasferito ad altro istituto o cassa di previdenza per la ricongiunzione dei periodi assicurativi.

Il Senato lo ha così modificato:

(*Restituzione dei contributi*).

Coloro che cessano dall'iscrizione alla Cassa senza aver maturato i requisiti assicurativi per il diritto alla pensione hanno diritto di ottenere il rimborso dei contributi di cui all'articolo 10, primo comma, lettera *a*), e secondo comma.

Sulle somme da rimborsare sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dal 1° gennaio successivo ai relativi pagamenti.

Il rimborso di cui ai precedenti commi spetta anche ai superstiti dell'iscritto che non abbia maturato diritto a pensione, sempreché non abbiano titolo alla pensione indiretta.

In caso di nuova iscrizione, l'iscritto può ripristinare il precedente periodo di anzianità restituendo alla Cassa le somme rimborsate, con l'aggiunta dell'interesse del 10 per cento e la rivalutazione secondo le norme di cui all'articolo 16 a decorrere dalla data dell'avvenuto rimborso.

La restituzione dei contributi versati in base alle previgenti normative si effettua alle condizioni e con le modalità previste dall'articolo 20 della legge 4 febbraio 1967, n. 37.

Il geometra può chiedere che l'importo dovutogli venga trasferito ad altro istituto o cassa di previdenza per la ricongiunzione dei periodi assicurativi.

Non essendo stati presentati emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo 21 nel testo modificato dal Senato.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 22. Ne do lettura nel testo approvato dalla Camera:

(*Iscrizione alla Cassa*).

L'iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri è obbligatoria per tutti gli iscritti agli albi professionali dei geometri.

L'iscrizione alla Cassa è facoltativa per i geometri iscritti a forme di previdenza obbligatoria o beneficiari di altra pensione, in conseguenza di diversa attività da loro svolta, anche precedentemente alla iscrizione all'albo professionale.

L'iscrizione ed il passaggio dalla forma obbligatoria a quella facoltativa avviene su richiesta o d'ufficio. La facoltà di rinuncia all'iscrizione deve essere esercitata dall'interessato con espressa dichiarazione da redigere seguendo le modalità di cui

all'articolo 24, primo comma, della legge 13 aprile 1977, n. 114.

È inefficace a tutti gli effetti l'iscrizione alla Cassa di coloro che siano o siano stati illegittimamente iscritti all'albo professionale in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 7 del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274. In tal caso i contributi versati ai sensi dell'articolo 10 devono essere restituiti dalla Cassa senza interessi.

Gli iscritti alla Cassa che siano o siano stati membri del Parlamento, dei consigli regionali, o presidenti delle province o sindaci dei comuni capoluoghi di provincia possono supplire alle deficienze di reddito, rispetto a quello massimo conseguito prima dell'assunzione della carica, rivalutato a norma dell'articolo 14 in misura pari al 75 per cento, versando volontariamente il contributo di cui all'articolo 10, rapportato al reddito stesso, nonché il contributo di cui all'articolo 11 rapportato ad un volume d'affari pari a quindici volte il contributo soggettivo complessivamente versato. Restano comunque fermi i contributi minimi di cui agli articoli 10 e 11. Ai predetti iscritti non si applica la disposizione di cui all'articolo 2, quinto comma.

Il Senato lo ha così modificato:

(*Iscrizione alla Cassa*).

L'iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri è obbligatoria per tutti gli iscritti agli albi professionali dei geometri.

L'iscrizione alla Cassa è facoltativa per i geometri iscritti a forme di previdenza obbligatoria o beneficiari di altra pensione, in conseguenza di diversa attività da loro svolta, anche precedentemente alla iscrizione all'albo professionale.

L'iscrizione ed il passaggio dalla forma obbligatoria a quella facoltativa avvengono su richiesta o d'ufficio. La facoltà di rinuncia all'iscrizione deve essere esercitata dall'interessato con espressa dichiarazione da redigere seguendo le modalità di cui all'articolo 24, primo comma, della legge 13 aprile 1977, n. 114.

È inefficace a tutti gli effetti l'iscrizione alla Cassa di coloro che siano a siano stati illegittimamente iscritti all'albo professionale in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 7 del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274. In tal caso i contributi versati ai sensi dell'articolo 10 devono essere restituiti dalla Cassa senza interessi.

Gli iscritti alla Cassa che siano o siano stati membri del Parlamento, dei consigli regionali, o presidenti delle province o sindaci dei comuni capoluoghi di provincia possono supplire alle deficienze di reddito, rispetto a quello massimo conseguito prima dell'assunzione della carica, rivalutato a norma dell'articolo 15 in misura pari al 75 per cento, versando volontariamente il contributo di cui all'articolo 10, rapportato al reddito stesso, nonché il contributo di cui all'articolo 11 rapportato ad un volume d'affari pari a quindici volte il contributo soggettivo complessivamente versato. Restano comunque fermi i contributi minimi di cui agli articoli 10 e 11. Ai predetti iscritti non si applica la disposizione di cui all'articolo 2, quinto comma.

Non essendo stati presentati emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo 22, nel testo modificato dal Senato.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 23. Ne do lettura nel testo approvato dalla Camera:

(*Riscatto dei periodi pregressi*).

Gli iscritti all'albo che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano superato l'età di trentacinque anni possono presentare domanda scritta nel termine perentorio di due anni dalla data sopraindicata per riscattare un numero di annualità non superiore a dieci, purché, per il periodo di cui viene chiesto il riscatto, i richiedenti siano stati iscritti all'albo e non alla Cassa.

Tale riscatto è valido solo al fine di completare l'anzianità minima per acquisire il diritto alla pensione di vecchiaia e non è rilevante per il conteggio di cui all'articolo 2, secondo comma.

Il riscatto si compie mediante versamento diretto alla Cassa, per ogni anno riscattato, di un importo pari al contributo minimo dell'anno in cui avviene il pagamento stesso.

Il versamento deve avvenire, pena decadenza della richiesta del riscatto, entro e non oltre due anni dalla data di richiesta e comunque prima della liquidazione della pensione di vecchiaia.

Il Senato lo ha così modificato:

(*Riscatto dei periodi pregressi*).

Gli iscritti all'albo che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano superato l'età di trentacinque anni possono presentare domanda scritta nel termine perentorio di due anni dalla data sopraindicata per riscattare un numero di annualità non superiore a dieci, purché, per il periodo di cui viene chiesto il riscatto, i richiedenti siano stati iscritti all'albo e non alla Cassa, o comunque, non siano stati iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria in conseguenza di diversa attività da loro svolta successivamente al compimento del 35° anno di età.

Tale riscatto è valido solo al fine di completare l'azianità minima per acquisire il diritto alla pensione di vecchiaia e non è rilevante per il conteggio di cui all'articolo 2, secondo comma.

Il riscatto si compie mediante versamento diretto alla Cassa, per ogni anno riscattato, di un importo pari al settanta per cento del contributo minimo dell'anno in cui avviene il pagamento stesso.

Il versamento deve avvenire, a pena di decadenza del diritto al riscatto, entro e non oltre due anni dalla data della richiesta e comunque prima della liquidazione della pensione di vecchiaia.

Non essendo stati presentati emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo 23 nel testo modificato dal Senato.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 24. Ne do lettura nel testo approvato dalla Camera:

(*Sanzioni relative al periodo pregresso*).

Le sanzioni previste dal terzo comma dell'articolo 4 della legge 9 agosto 1977, n. 583, sono abrogate.

Le sanzioni previste dall'articolo 17, per i casi di ritardata, omessa od infedele denuncia, sono applicabili anche per le denunce presentate o da presentarsi alla Cassa negli anni 1978 e successivi, fino al momento dell'approvazione della presente legge.

Per coloro che non hanno ottemperato a quanto disposto dall'articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 583, per il periodo precedente all'approvazione della presente legge, il termine per la presentazione delle denunce dei redditi professionali, con la sola applicazione della sanzione per presentazione tardiva, è riaperto fino al 180° giorno successivo a quello di pubblicazione della presente legge; trascorso infruttuosamente detto termine la denuncia sarà considerata omessa, con applicazione dell'articolo 17, comma quinto e successivi.

Le pensioni già liquidate con l'applicazione delle sanzioni abrogate, a domanda degli interessati vanno riliquidate in base alla previgente normativa, con comminazione delle nuove sanzioni e ripristino della naturale data di acquisizione del diritto.

Il Senato lo ha così modificato:

(*Sanzioni relative al periodo pregresso*).

Il terzo comma dell'articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 583, è abrogato.

Per coloro che non hanno ottemperato a quanto disposto dall'articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 583, per il periodo precedente all'entrata in vigore della pre-

sente legge, il termine per la presentazione delle denunce dei redditi professionali, con la sola applicazione della sanzione per presentazione tardiva, è riaperto fino al 180° giorno successivo a quello di pubblicazione della presente legge; trascorso infruttuosamente detto termine, la denuncia è considerata omessa, con applicazione dell'articolo 17, quarto comma e successivi.

Le pensioni già liquidate con l'applicazione delle sanzioni previste dal terzo comma dell'articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 583, a domanda degli interessati sono riliquidate in base alla previgente normativa, con comminazione delle nuove sanzioni e ripristino della naturale data di acquisizione del diritto.

Non essendo stati presentati emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo 24 nel testo modificato dal Senato.

(*È approvato*).

All'articolo 25 non sono state introdotte modificazioni.

Passiamo all'articolo 26. Ne do lettura nel testo approvato dalla Camera:

(*Decorrenza del nuovo regime pensionistico e norme transitorie*).

Sono regolate dalla presente legge le pensioni di vecchiaia e di anzianità che maturano dal 1° gennaio dell'anno successivo alla sua entrata in vigore.

Le pensioni di vecchiaia maturate entro la data di cui al precedente comma sono regolate dalla normativa previgente; così anche le relative pensioni di reversibilità e quelle indirette se il pensionato, o rispettivamente l'iscritto, sia defunto prima della stessa data.

Sono concesse secondo la normativa previgente anche le pensioni di invalidità per le quali i presupposti si siano verificati, e la domanda sia stata presentata, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Sino alla data di cui al primo comma del presente articolo le pensioni restano fisse nella misura in atto al momento dell'entrata in vigore della presente legge, con le rivalutazioni intervenute.

A decorrere dalla data di cui al primo comma, nei confronti di coloro che si sono avvalsi della riduzione del contributo secondo l'articolo 27 della legge 4 febbraio 1967, n. 37, la pensione viene liquidata in base alla presente normativa, ma con la riduzione prevista dal secondo comma dell'articolo 16 della citata legge.

Fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla data di cui al primo comma, le pensioni minime previste dal quinto comma dell'articolo 2 sono calcolate in base a sei volte il contributo minimo, per gli iscritti alla Cassa, vigente nell'anno indicato dal primo comma medesimo.

Il Senato lo ha così modificato:

(*Decorrenza del nuovo regime pensionistico e norme transitorie*).

Sono regolate dalla presente legge le pensioni di veccihaia e di anzianità che maturano dal primo giorno del mese successivo alla sua entrata in vigore.

Le pensioni di vecchiaia maturate entro la data di cui al precedente comma sono regolate dalla normativa previgente; così anche le relative pensioni di reversibilità e quelle indirette se il pensionato, o rispettivamente l'iscritto, sia deceduto prima della stessa data.

Sono concesse secondo la normativa previgente anche le pensioni di invalidità per le quali i presupposti si siano verificati, e la domanda sia stata presentata, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Sino alla data di cui al primo comma del presente articolo le pensioni restano fisse nella misura in atto al momento dell'entrata in vigore della presente legge, con le rivalutazioni intervenute.

A decorrere dalla data di cui al primo comma, nei confronti di coloro che si sono avvalsi della riduzione del contributo secondo l'articolo 27 della legge 4 febbraio 1967, n. 37, la pensione viene liquidata in

base alla presente normativa, ma con la riduzione prevista dal secondo comma dell'articolo 16 della citata legge.

Fino al 31 dicembre dell'anno successivo alla data di cui al primo comma, le pensioni minime previste dal quinto comma dell'articolo 2 sono calcolate in base a sei volte il contributo minimo per gli iscritti alla Cassa, vigente nel mese indicato dal primo comma medesimo.

Non essendo stati presentati emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo 26 nel testo modificato dal Senato.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 27. Ne do lettura nel testo approvato dalla Camera:

(*Decorrenza del nuovo regime contributivo e delle iscrizioni*).

Le norme di cui agli articoli 10 e 22 decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge. Fino a tale data resta in vigore la corrispondente normativa previgente.

A decorrere dalla data di cui al precedente comma sono abrogate le maggiorazioni di cui all'articolo 16, terzo comma, e all'articolo 19, nonché la riduzione di cui all'articolo 27 della legge 4 febbraio 1967, n. 37.

Il Senato lo ha così modificato:

(*Decorrenza del nuovo regime contributivo e delle iscrizioni*).

Le norme di cui agli articoli 10 e 22 decorrono dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore della presente legge. Fino a tale data resta in vigore la corrispondente normativa previgente.

A decorrere dalla data di cui al precedente comma cessa l'applicazione delle maggiorazioni di cui all'articolo 16, terzo comma, e all'articolo 19, nonché della riduzione di cui all'articolo 27 della legge 4 febbraio 1967, n. 37.

Non essendo stati presentati emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo 27 nel testo modificato dal Senato.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 28. Ne do lettura nel testo approvato dalla Camera:

(*Decorrenza delle rivalutazioni*).

Le pensioni maturate anteriormente alla data di cui all'articolo 26, primo comma, sono rivalutate, ai sensi dell'articolo 15, con la stessa decorrenza e nella stessa misura di quelle determinate a norma della presente legge.

Le entità dei redditi e dei contributi di cui agli articoli 2, sesto comma, 4, secondo comma, e 10, primo, secondo e sesto comma, sono riferite all'anno successivo a quello della entrata in vigore della presente legge.

La prima rivalutazione ai sensi dell'articolo 16, primo e terzo comma, si applica, a decorrere dal 1° gennaio del secondo anno successivo all'entrata in vigore della presente legge, in base alla variazione percentuale calcolata tra il numero indice medio ISTAT dell'anno di entrata in vigore della presente legge, e quello dell'anno precedente. Fino a tale data la perequazione delle pensioni è operata in base alla previgente normativa in materia.

Il Senato lo ha così modificato:

(*Decorrenza delle rivalutazioni*).

Le pensioni maturate anteriormente alla data di cui all'articolo 26, primo comma, sono rivalutate, ai sensi dell'articolo 15, con la stessa decorrenza e nella stessa misura di quelle determinate a norma della presente legge.

Le entità dei redditi e dei contributi di cui agli articoli 2, sesto comma, 4, secondo comma, e 10, primo, secondo e sesto comma, sono riferite all'anno 1982.

La prima rivalutazione ai sensi dell'articolo 16, primo e terzo comma, si appli-

ca, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge, in base alla variazione percentuale calcolata tra il numero indice medio ISTAT dell'anno 1981 e quello dell'anno 1980. Fino a tale data la perequazione delle pensioni è operata in base alla previgente normativa in materia.

Non essendo stati presentati emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo 28 nel testo modificato dal Senato.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 29. Ne do lettura nel testo approvato dalla Camera:

(*Comitato dei delegati – Elettorato – Ripartizione territoriale*).

Il secondo e il terzo comma dell'articolo 5 della legge 4 febbraio 1967, n. 37, sono sostituiti dai seguenti:

« Gli iscritti ed i pensionati già iscritti alla Cassa al 1° gennaio precedente alla data delle elezioni, compresi nelle circoscrizioni di ciascun distretto di Corte di appello, eleggono con voto segreto i delegati in ragione di uno ogni 500 iscritti alla Cassa o frazione non inferiore a 250. Il numero dei delegati per circoscrizione non può essere inferiore al numero dei collegi provinciali e circondariali compresi nella circoscrizione stessa; in ogni caso gli eletti sono ripartiti garantendo la rappresentanza di ogni collegio.

Può essere eletto e permanere delegato l'iscritto alla Cassa che dalla data del 1° gennaio antecedente la data delle elezioni:

1) appartenga ad un collegio della circoscrizione in cui viene eletto;

2) non benefici di prestazioni previdenziali a carico della Cassa ».

Il sesto comma dell'articolo 5 della legge 4 febbraio 1967, n. 37, è sostituito dal segeunte:

« Il presidente della Cassa, assistito dal collegio dei sindaci, somma i risultati parziali e proclama eletti i delegati che nell'ambito della circoscrizione hanno ricevuto il maggior numero di voti purché sia garantita l'appartenenza ad ogni collegio di almeno un eletto. In caso di parità di voti è eletto il più anziano di iscrizione alla Cassa e in caso di pari anzianità di iscrizione alla Cassa il più anziano di età ».

Il nono comma dell'articolo 5 della legge 4 febbraio 1967, n. 37, è sostituito dal segeunte:

« L'iscritto eletto delegato o consigliere di amministrazione che viene a trovarsi nelle condizioni di incompatibilità di cui al terzo comma, numero 2, viene dichiarato decaduto con provvedimento del consiglio di amministrazione della Cassa. I delegati dimissionari, decaduti per incompatibilità o deceduti sono sostituiti dai candidati che nell'ambito della circoscrizione seguono immediatamente l'ultimo eletto in ordine di graduatoria, ferma restando la rappresentanza di ogni collegio ».

Il Senato lo ha così modificato:

(*Comitato dei delegati – Elettorato – Ripartizione territoriale*).

Il secondo comma dell'articolo 5 della legge 4 febbraio 1967, n. 37, è sostituito dal seguente:

« Gli iscritti ed i pensionati della Cassa al 1° gennaio precedente alla data delle elezioni, compresi nelle circoscrizioni di ciascun distretto di corte di appello, eleggono con voto segreto i delegati in ragione di uno ogni 500 iscritti alla Cassa o frazione non inferiore a 250. Il numero dei delegati per circoscrizione non può essere inferiore al numero dei collegi provinciali e circondariali compresi nella circoscrizione stessa. In ogni caso gli eletti sono ripartiti garantendo la rappresentanza di ogni collegio.

Può essere eletto e permanere delegato l'iscritto alla Cassa che dalla data del 1° gennaio antecedente la data delle elezioni:

1) appartenga ad un collegio della circoscrizione in cui viene eletto;

2) non benefici di prestazioni previdenziali a carico della Cassa ».

Il sesto comma dell'articolo 5 della legge 4 febbraio 1967, n. 37, è sostituito dal seguente:

« Il presidente della Cassa, assistito dal collegio dei sindaci, somma i risultati parziali e proclama eletti i delegati che nell'ambito della circoscrizione hanno ricevuto il maggior numero di voti purché sia garantita l'appartenenza ad ogni collegio di almeno un eletto. In caso di parità di voti è eletto il più anziano di iscrizione alla Cassa e in caso di pari anzianità di iscrizione alla Cassa il più anziano di età ».

Il nono comma dell'articolo 5 della legge 4 febbraio 1967, n. 37, è sostituito dal seguente:

« L'iscritto eletto delegato o consigliere di amministrazione che viene a trovarsi nelle condizioni di incompatibilità di cui al terzo comma, numero 2, viene dichiarato decaduto con provvedimento del consiglio di amministrazione della Cassa. I delegati dimissionari, decaduti per incompatibilità o deceduti sono sostituiti dai candidati che nell'ambito della circoscrizione seguono immediatamente l'ultimo eletto in ordine di graduatoria, ferma restando la rappresentanza di ogni collegio ».

Non essendo stati presentati emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo 29 nel testo modificato dal Senato.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 30. Ne do lettura nel testo approvato dalla Camera:

(*Investimenti*).

Il numero 4 del primo comma dell'articolo 31 della legge 4 febbraio 1967, numero 37, è sostituito dal seguente:

« 4) in mutui su beni immobili garantiti da prima ipoteca, per somma che non ecceda il 60 per cento del valore degli immobili stessi, debitamente accertato ».

Il Senato lo ha così modificato:

(*Investimenti*).

Il numero 4 del primo comma dell'articolo 31 della legge 4 febbraio 1967, numero 37, è sostituito dal seguente:

« 4) in mutui su beni immobili garantiti da ipoteca di primo grado, per somma che non ecceda il 60 per cento del valore degli immobili stessi, debitamente accertato ».

Non essendo stati presentati emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo 30 nel testo modificato dal Senato.

(*È approvato*).

Agli articoli 31, 32 e 33 non sono state introdotte modificazioni.

Nessuno chiedendo di parlare per dichiarazione di voto, il progetto di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione della proposta di legge: senatori Antoniazzi ed altri: Norme per il distacco temporaneo di personale presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale (approvata dal Senato) (3505).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge, di iniziativa dei senatori Antoniazzi ed altri: « Norme per il distacco temporaneo di personale presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale », già approvata dal Senato.

L'onorevole Bianchi ha facoltà di svolgere la relazione.

FORTUNATO BIANCHI, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, questa proposta di legge di iniziativa unitaria di senatori appartenenti a vari gruppi parlamentari, è stata approvata all'unanimità dal Senato il 16 giugno scorso. Con essa si intende concedere al ministro del lavoro e della previdenza sociale la possibilità di richiedere agli enti che gestiscono forme obbligatorie di assistenza e previdenza (di cui alla tabella 1 annessa alla legge 20 marzo 1975, n. 70), il distacco per un periodo non superiore a 18 mesi, di personale con qualifica non dirigenziale, nel numero massimo di 20 unità, presso la propria direzione generale della previdenza ed assistenza sociale.

Tale distacco si rende necessario per accelerare gli adempimenti derivanti dalla legge 15 febbraio 1974, n. 36, recante « Norme in favore dei lavoratori dipendenti il cui raporto di lavoro sia stato risolto per motivi politici e sindacali » dalla legge 11 giugno 1974, n. 252 in materia di « Regolarizzazione della posizione assicurativa dei dipendenti dei partiti politici, delle organizzazioni sindacali e delle associazioni di tutela e rappresentanza della cooperazione »; ed infine della legge 12 agosto 1977, n. 675, che detta – fra l'altro – una particolare normativa sulla politica del lavoro, occupazionale, e sull'accertamento delle condizioni per l'intervento speciale della Cassa integrazione guadagni.

L'iniziativa di legge è più che giustificata dall'accertata carenza di personale degli uffici del Ministero del lavoro preposti agli adempimenti succitati e perciò si rende necessaria e urgente la sua approvazione.

Come relatore mi sento in dovere di formulare l'auspicio che con il distacco delle previste 20 unità (saranno sufficienti ?) si possa, con la dovuta celerità, far fronte allo smaltimento delle pratiche giacenti dando priorità assoluta a quelle relative alla Cassa integrazione guadagni che rappresentano un drammatico disagio dei « senza lavoro » di aziende in crisi.

Analogamente, per motivi sociali, il Parlamento ha votato a suo tempo le leggi n. 36 e n. 252 del 1974, per cui i soggetti interessati devono vedere riconosciuti i propri diritti e i conseguenti trattamenti.

Vogliate, però, onorevoli colleghi, permettermi di ricordare e far rilevare che le stesse due leggi rappresentano, finanziariamente, esempi di distorsioni del sistema contributivo che è alla base dell'ordinamento previdenziale. Sarebbe interessante conoscere in questa prospettiva l'effettiva onerosità delle due leggi. Ne deriva che in distorsioni di tal genere non si dovrebbe più cadere, perché altrimenti si verrebbe a vanificare l'impegno legislativo attualmente in atto per ridare definitivo equilibrio, equità e trasparenza al settore.

MARIO GARGANO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo si riserva di intervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

NOVELLO PALLANTI. A nome del gruppo comunista, esprimo il nostro favore sulla proposta di legge n. 3505. L'unico commento che porrò mi sorge spontaneo, a questo punto, riguarda un certo ritardo con cui si è arrivati all'esame del provvedimento.

Lo scopo della proposta di legge è quello di « riparare » con celerità e in modo particolare ad una situazione che vede ancora molte pratiche inevase (circa 14 mila). La « liquidazione » delle suddette pratiche viene attesa con ansia e in particolare dai lavoratori che con la normativa in esame riceveranno un atto di giustizia per torti subìti in passato allorquando in un triste periodo della nostra storia i licenziamenti erano anche dovuti a ragioni politiche, fedi religiose e attività sindacale.

Concludendo - ripeto - non posso che sotolineare ancora una volta la validità del provvedimento, e auspicarne una rapida approvazione in modo che le pratiche giacenti possano essere evase nel più breve tempo possibile.

MARTE FERRARI. Il provvedimento di legge al nostro esame tende a « riparare » ad un ritardo funzionale da parte degli istituti preposti all'attuazione di norme che il Parlamento aveva ritenuto doverose, approvandole, nei confronti di lavoratori e cittadini che avevano subìto ingiusti lilicenziamenti e rappresaglie in un drammatico periodo della vita del nostro paese. I governi precedenti non avevano tenuto in giusto conto questi problemi, ma ora ci troviamo di fronte alla volontà unanime di tutti i gruppi parlamentari democratici che hanno sottoscritto questa proposta di legge in favore di quei lavoratori che, licenziati ingiustamente, hanno dovuto, ad esempio, cercare lavoro all'estero. Tale normativa rappresenta quindi una ricostruzione sostanziale e qualificante del diritto ed è per questa ragione che noi riteniamo che essa debba essere approvata dalla Commissione il più rapidamente possibile.

Rivolgendomi al sottosegretario di Stato Gargano mi permetto di esprimere lo augurio che il provvedimento di legge, una volta approvato e diventato operante, possa far sì che pratiche giacenti da dieci e più anni siano finalmente evase.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali. Passiamo alle repliche.

FORTUNATO BIANCHI, *Relatore*. Non ho nulla da aggiungere, signor Presidente.

MARIO GARGANO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Ringrazio l'onorevole relatore e tutti gli intervenuti per il contributo recato, con mirabile sintesi, allo svolgimento della discussione. Sono state delineate le vere esigenze, in ordine agli adempimenti di cui alle leggi nn. 36 del 1974 e 252 dello stesso anno; a causa di gravi carenze del personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, si sono registrati consistenti accumuli di ritardo nelle fasi istruttorie di varie pratiche ed è da prevedere il verificarsi di un ulteriore carico funzionale in conseguenza della riapertura dei termini di presentazione delle domande da parte dei lavoratori, a favore dei quali provvede la legge succitata n. 252.

L'opportunità della riapertura di termini è stata avvertita nel corso dell'esame del disegno di legge n. 1735 integrativo della legge n. 153 del 1969, in tema di retribuzione imponibile.

Analogo aggravio di lavoro deriverà dall'approvazione di alcuni disegni di legge e, senza le distorsioni cui si è fatto qui riferimento con timore, credo che quello delineato sia un modo di evitare tutte le lungaggini cui in particolare il collega Marte Ferrari ha fatto riferimento precipuo. Per evadere le pratiche arretrate e giacenti, per dare risposta ai lavoratori interessati all'applicazione della normativa richiamata, il disegno di legge in esame prevede il temporaneo distacco per un massimo di 18 mesi presso la direzione generale, di dipendenti di enti previdenziali, per venti unità con esclusione delle qualifiche dirigenziali. La rapida approvazione del provvedimento non darebbe adito ad interpretazioni che potrebbero poi distorcerne il senso eccezionale.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo unico della proposta di legge che, non essendo stati presentati emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, sarà votato al termine della seduta, dopo le dichiarazioni di voto. Ne do lettura:

« Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per gli adempimenti prescritti nelle materie di cui alla legge 15 febbraio 1974, n. 36, alla legge 11 giugno 1974, n. 252, ed alla legge 12 agosto 1977,

n. 675, può richiedere agli enti di cui alla sezione I della tabella annessa alla legge 20 marzo 1975, n. 70, il distacco, per un periodo non superiore a diciotto mesi, presso la direzione generale della previdenza e assistenza sociale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di personale con qualifica non dirigenziale nel numero massimo di venti unità.

Le spese relative a detto personale rimangono a carico dell'amministrazione di appartenenza ».

MARTE FERRARI. Ribadisco, per dichiarazione di voto, il parere favorevole alla proposta di legge n. 3505, ma il sottosegretario nell'esprimere il suo consenso alle nostre valutazioni, ha ripreso un'altra proposta di legge di cui il gruppo socialista aveva contestato, in Assemblea, la assegnazione a Commissione in sede legislativa, in quanto essa conteneva una riapertura dei termini per il recupero di contributi, ai sensi della legge n. 252.

Riteniamo che non si possa accettare un problema del genere – lo dico come anticipazione della discussione in sede referente – perché esso è già stato dibattuto in sede di Commissione lavoro ed in Assemblea; mi sono più volte richiamato alle leggi nn. 252 e 36; i tempi erano necessari per le documentazioni fornite ma oggi, l'attivare improvvisamente la riapertura dei termini, non è cosa che ci trovi consenzienti, mentre siamo favorevoli alla materia degli assegni familiari anticipati.

NOVELLO PALLANTI. Confermo il voto favorevole del mio gruppo a questo provvedimento, con le motivazioni che ho cercato di spiegare precedentemente. Poiché il sottosegretario Gargano ha fornito un'interpretazione estensiva in ordine alle necessità di questa legge, collegandola ad un provvedimento che deve ancora essere varato, il gruppo comunista precisa di essere favorevole al contenuto di questa e non di altre normative, che saranno discusse e definite a tempo debito!

MARIO GARGANO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Ne prendo atto. Ho addotto l'esempio di richieste provenienti da parlamentari (non si tratta quindi di esigenze inventate dal Governo), soltanto come ipotesi: indipendentemente dalla volontà del legislatore, il lavoro è tanto che non c'è bisogno di aggiungerne, per un'interpretazione estensiva!

PRESIDENTE. La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

Votazioni segrete.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del testo unificato delle proposte di legge n. 917, 1948, 2005 e 2137-B, esaminato nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Proposte di legge: « Riforma della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri » (*Approvato, in un testo unificato, dalla XIII Commissione permanente della Camera e modificato dal Senato*) (917-1948-2005-2137-*B*).

Presenti e votanti . . . 24
Maggioranza 13
Voti favorevoli . . . 24
Voti contrari . . . 0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Belardi, Bianchi, Boffardi, Castelli Migali, Cristofori, Ferrari Marte, Francese, Furia, Ichino, Lodi Faustini Fustini, Lombardo, Mancini, Maroli, Migliorini, Mondino, Pallanti, Pezzati, Piccinelli, Ramella, Rosolen, Salvatore, Torri, Trotta, Viscardi.

Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge n. 3505, esaminata nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge: « Norme per il distacco temporaneo di personale presso il

Ministero del lavoro e della previdenza sociale » (*Approvata dal Senato*) (3505).

Presenti e votanti . . . 24
Maggioranza 13
Voti favorevoli . . . 24
Voti contrari . . . 0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Belardi Merlo, Bianchi, Boffardi, Castelli Migali, Cristofori, Ferrari Marte, Francese, Furia, Ichino, Lodi Faustini Fustini, Lombardo, Mancini, Maroli, Migliorini, Mondino, Pallanti, Pezzati, Piccinelli, Ramella, Rosolen, Salvatore, Torri, Trotta, Viscardi.

La seduta termina alle 10,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO